

**REGIONE PUGLIA**  
**Azienda Sanitaria Locale Taranto**  
**DIREZIONE GENERALE**  
**Viale Virgilio n. 31 - CAP 74121 - TARANTO**

**Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di Professionisti e Strutture Sanitarie Private in regime di accreditamento istituzionale per l'intero anno 2023**

**TRA**

L'Azienda Sanitaria Locale Taranto, con sede legale in Taranto al viale Virgilio, n.31 , rappresentata dal Direttore Generale **Dott. Vito Gregorio Colacicco** che opera per se ed in nome e per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, di seguito denominata anche Committente,

**E**

**IL SOGGETTO AGGREGATORE**

Denominato **UNION LAB RETE D'IMPRESA** sulla base del modello organizzativo di tipo **A** nella forma di **Rete Contratto** ed iscritto nel registro delle imprese il 10/11/2017 prot. n° 16324 (Taranto) - con sede legale in Manduria (TA) - CAP 74024 - Via Teodora De Raho n. 3/C - rappresentato dal sottoscritto **Dott. Domenico Colapinto** nato il 28/03/1951 a Bitonto - Cod. Fiscale : CLPDNC51C28A893P - come da fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale, autenticata dal funzionario della ASL che redige il presente atto, dichiara di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione agli atti della ASL : certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Comitato di gestione e i poteri di rappresentanza, a data recente, oppure copia autenticata dello statuo vigente e del verbale dell'assemblea del soggetto Aggregatore, che aggrega i seguenti laboratori di patologia clinica, operanti nell'ambito della ASL di Taranto committente, e di seguito riportati :

**Magri Patrizia e Giovanni s.n.c.**, P. IVA 00324160738 – codice regionale **95016** - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Pulsano alla Via L. Di Savoia, 11/13, - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – giusta D.D. n. 206 del 20/07/2015, per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come "Erogatore";

**Laboratorio Analisi Pliniano s.r.l.** - P. IVA 00814350732 – codice regionale **95173** - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Manduria alla Via T. De Raho, 3/C - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come "Erogatore";

**Laboratorio Analisi Cliniche Dr.ssa G. Modeo s.r.l.** - P. IVA 02832690735 – codice regionale **930077** - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Avetrana alla Via Don Mazzei, 24,- istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – giusta D.D. 158 del 12/06/2006, di seguito indicato come "Erogatore";

**Laboratorio Colapinto S.r.l.** - P. IVA 03160880732 – codice regionale **100042** - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Manduria alla Via Nettuno, 8 - - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in Patologia Clinica – per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come "Erogatore";

**Laboratorio Dott.ssa G.Cellamare s.r.l.** - P. IVA 01903140737 – codice regionale **95149** - con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Taranto alla Via Nitti, 93 - istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica** – per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n.4/2010, di seguito indicato come "Erogatore";

dichiara - consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., - di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.

## **RICHIAMATI**

- l'art. 8 quater, l'art.8-quinques e l'art.8-sexies del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni;
- l'art.6, commi 5° e 6° della legge 23.12.94, n.724;
- l'art.2, comma 8° della legge 28.12.95, n.549;
- l'art.1, comma 32° della legge 23.12.96, n.662;
- l'art.32, comma 8° della legge 27.12.97, n.449;
- l'art.72, comma 1° della legge 23.12.98, n.448;
- la Legge 16.11.2001, n. 405;
- la Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- l'art. 11 della l.r. n. 32 del 5.12. 2001;
- l'art. 30 comma V° della L.R. n. 4 del 7.03.2003;
- l'art. 27 della l.r. 28.5.2004 n.8;
- l'art. 1, comma 171, Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- art. 17 comma 1 della L. R. n. 14 del 04.08.2004;
- l'art. 18 della l.r. 9 agosto 2006 n. 26;
- l'art 16 della l.r. 2 luglio 2008 n.19;
- l'art. 3 della l.r. 24 settembre 2010 n.12;
- la l.r. 9 febbraio 2011 n. 2;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
- la Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192;
- la delibera di Giunta Regionale N.1392 del 5.10.2001;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2087 del 27.12.2001;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1073 del 16.07.2002;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1326 del 04.09.2003;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1366 del 03.09.2004;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1794 del 30.11.2004;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1621 del 30.10.2006;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1400 del 03.08.2007;
- la delibera di Giunta Regionale N. 95 del 31.01.2008;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1494 del 04.08.2009;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2671 del 28.12.2009;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1500 del 25.06.2010;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2866 del 20.12.2010;

- la delibera di Giunta Regionale N. 2990 del 29.12.2011;
- la delibera di Giunta Regionale N. 240 del 18/02/2013
- la delibera di Giunta Regionale N. 951 del 13/05/2013;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1304 del 09/07/2013;
- la delibera di Giunta Regionale N. 482 del 28/03/2017;
- la delibera di Giunta Regionale N. 736 del 16/05/2017;
- la delibera di Giunta Regionale N. 350 del 08/03/2021;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1946 del 22/12/2022;

## **IN APPLICAZIONE**

- della disciplina legislativa e regolamentare definita con la normativa in premessa richiamata, nonchè dei criteri e modalità definiti dalla Regione Puglia in particolare in materia di erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali con spesa da porre a carico del SSR, tenuto conto dei limiti di spesa per ciascuna branca specialistica stabilita dalle leggi e disposizioni regionali e della verifica delle dichiarazioni contenute nelle griglie di cui alla DGR 1500/2010;

## **SI STIPULA**

il presente contratto, con validità per l'anno **2023** che è destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, di prestazioni specialistiche ambulatoriali in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del bilancio dell' ASL e del SSR.

### **ART.1**

#### **Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia**

1. preso atto della deliberazione **n. 1498 del 29.06.2023** e degli atti in essa richiamati ed in particolare della nota regionale prot. AOO\_183/7795 del 19/05/2023, con le quali l' Asl Taranto ha determinato il limite di spesa Aziendale per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate, il Committente si impegna, con le modalità ed i criteri previsti dalla Giunta Regionale, così come in premessa richiamati, ad acquistare dall'Erogatore, un volume di prestazioni distinte per ogni singola tipologia, in favore dei residenti della Regione Puglia, che s'intende al netto della quota ticket ed al lordo della quota ricetta, così come di seguito riportato nella **tabella in allegato**;
2. l'importo di **€ 711.025,46** costituisce il limite onnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per l'anno corrente a carico del SSR, riferito alle prestazioni da erogarsi in favore dei residenti della Regione Puglia, da ripartirsi in dodicesimi, con quota mensile pari a **€ 59.252,12** per ogni singolo erogatore non aggregato;
3. l'importo di **€ 711.025,46** costituisce il limite onnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per l'anno corrente a carico del SSR, riferito alle prestazioni da erogarsi in favore dei residenti della Regione Puglia, per il soggetto aggregatore, con vincoli per ogni singolo soggetto aggregato che si seguito si riporta:

4. Con la possibilità, per entrambi i punti 2 e 3 di scorrimento tra le singole tipologie, nella misura massima del 10% ed in ragione di espresse richieste da parte della ASL committente per mutate esigenze assistenziali;
5. A norma all'art. 3 della l.r. 24/9/2010 n. 12 e della l.r. 9 febbraio 2011 n. 2, nessuna remunerazione sarà dovuta per le prestazioni specialistiche eccedenti il tetto di spesa annuale contrattualizzato di cui al commi 1, 2 e 3, con divieto di scivolamento dei tetti tra strutture appartenenti alla stessa aggregazione.

**a) Magrì Patrizia e Giovanni s.n.c.**, - codice regionale **95016** - P. IVA 00324160738 –  
con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Pulsano (TA) alla Via L. Di Savoia, 11/13  
Tetto di spesa annuale di struttura : € **145.521,21**  
Tetto di spesa mensile di struttura : € **12.126,77**  
Volume finanziario annuale prestazioni residenti fuori regione : € **699,16**

**b) Laboratorio Analisi Pliniano s.r.l.** - codice regionale **95173** - P. IVA 00814350732 –  
con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Manduria alla Via T. De Raho, 3/C  
Tetto di spesa annuale di struttura : € **131.355,60**  
Tetto di spesa mensile di struttura : € **10.946,30**  
Volume finanziario annuale prestazioni residenti fuori regione : € **128,14**

**c) Lab. Analisi Cliniche Dr.G. Modeo s.r.l.** - cod. regionale **930077** -P. IVA 02832690735  
con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Avetrana (TA) alla Via Don Mazzei, 24,-  
Tetto di spesa annuale di struttura : € **146.888,38**  
Tetto di spesa mensile di struttura : € **12.240,70**  
Volume finanziario annuale prestazioni residenti fuori regione : € **1.210,71**

**d) Laboratorio Colapinto S.r.l.** – codice regionale **100042** - P. IVA 03160880732  
con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Manduria alla Via Nettuno, 8 -  
Tetto di spesa annuale di struttura : € **114.692,88**  
Tetto di spesa mensile di struttura : € **9.557,74**  
Volume finanziario annuale prestazioni residenti fuori regione : € **649,66**

**e) Laboratorio Dott.ssa G.Cellamare s.r.l.** – codice regionale **95149** - P. IVA 01903140737  
con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Taranto alla Via Nitti, 93 -  
Tetto di spesa annuale di struttura : € **172.567,39**  
Tetto di spesa mensile di struttura : € **14.380,62**  
Volume finanziario annuale prestazioni residenti fuori regione : € **5.926,24**

**Art. 2**  
**Modalità organizzative, Piano mensile ed annuale delle prestazioni,**  
**Liste di attesa, Informativa ai cittadini**

1. L'Erogatore si impegna :
  - a) a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell'anno e conseguentemente l'equità dell'accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d'attesa, e la utilizzazione del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi;
  - b) ad adeguare la propria produzione mensile con oscillazioni ragionevoli (massimo 15%), con l'obbligo di recuperare la maggiore o minore erogazione, rispetto al valore economico del dodicesimo, nell'ambito del quadrimestre di riferimento, che convenzionalmente s'intende : 1) Gennaio - Aprile; 2) Maggio – Agosto; 3) Settembre - Dicembre;
  - c) a non richiedere la remunerazione di prestazioni erogate al di fuori del volume finanziario di attività effettuato secondo il meccanismo di compensazione di cui al precedente punto b);
  - d) ad osservare le prescrizioni di cui ai punti a) e b), al fine di non incorrere nella sanzione, rispettivamente del 5% in meno, per ogni mensilità non garantita, nonché in aggiunta, la sanzione dell'1%, in caso di mancato rispetto del volume economico delle prestazioni riferite al quadrimestre. Le sanzioni nella misura del 5% e dell'1% sono da calcolarsi sull'imponibile del tetto annuale dell'anno di riferimento in cui si è verificata l'infrazione e comunque da scontarsi sul tetto assegnato per l'anno successivo;
  - e) al rispetto dell'invio dei flussi informativi, secondo modalità e tempi stabiliti dalle norme nazionali, regionali e dalle correlate disposizioni attuative e ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento tra il proprio sistema informativo ed il sistema informativo regionale e quello aziendale nonché ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio;
  - f) a concordare con l'Azienda le varie agende di prenotazione e ad attenersi alle modalità di apertura delle stesse nel rispetto delle percentuali vincolanti indicate dall'Azienda senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda ASL espleta la funzione di prenotazione delle prestazioni, inserendo le agende offerte dall'erogatore all'interno del Sistema informatizzato aziendale CUP.
  - g) a garantire l'offerta delle agende di prenotazione nel rispetto della programmazione sanitaria negoziata, mantenendo, nel corso dell'anno l'erogazione costante e stabile senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda si riserva la facoltà di intervenire sulla programmazione delle agende, qualora particolari esigenze organizzative interne o la "criticità" dei tempi d'attesa lo richiedano, fermo restando il rispetto del tetto massimo di prestazioni annualmente stabilito.
  - h) a dare preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione. L'Erogatore, durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguati potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si obbliga a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione della propria attività;

- i) al rispetto delle disposizioni tecniche e organizzative stabilite dalla Regione e dalla Azienda Sanitaria Locale ai fini dell'attuazione del processo di dematerializzazione della ricetta medica ai sensi del D.M. 2/11/2011 e del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni con L. 221/2012, fatte salve le eventuali modificazioni ed integrazioni che dovessero intervenire in materia di sanità digitale;
  - j) a garantire e non intralciare le attività dell'Azienda ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e NIR e finalizzate ad accertare sia l'appropriatezza delle prestazioni erogate sia la congruenza tra prescrizioni e prestazioni rese correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre alle relative tariffe, ai sensi della normativa vigente. L'Erogatore è consapevole che tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento e senza limiti temporali decadenziali.
2. Ai fini del monitoraggio delle liste di attesa, in conformità alla normativa vigente, l'Erogatore è tenuto a predisporre idonea forma di registrazione delle richieste secondo le modalità stabilite dalla Regione e, comunque, con la indicazione della data di prenotazione, del numero di ricetta, del soggetto prescrittore, delle generalità dell'assistito, del relativo codice fiscale, della ASL di appartenenza, del tipo di prestazione richiesta e della data prevista per la relativa esecuzione. Dette registrazioni dovranno essere rese disponibili per la eventuale visione da parte della ASL, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e s.m.i..
  3. L'Erogatore è tenuto ad apporre nel vano di ingresso al proprio ambulatorio, idonea informativa nei confronti dei cittadini circa la possibilità per gli stessi di fruire di prestazioni con oneri a carico del SSR rivolgendosi ad altre Strutture pubbliche o private.
  4. La violazione grave e continuativa delle clausole del presente accordo contrattuale comporta l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 26 della L.R. 02/052017 n.9 e ss.mm.ii.

### **ART.3**

#### **Tetto di remunerazione a tariffa intera e con scontistica tariffaria per prestazioni erogate nei confronti di residenti della Regione Puglia**

1. La ASL si impegna a remunerare le prestazioni specialistiche per gli importi mensili corrispondenti al piano annuale delle prestazioni di cui al precedente art. 1 e nei limiti di quanto richiamato alla lett. b) dell'art. 2.

### **ART.4**

#### **Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia**

1. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari sono remunerate secondo le tariffe vigenti nella Regione Puglia, al di fuori dei tetti di spesa assegnati e dei vincoli di cui all'art.2 co.1 lett. a) e b), con assoggettamento alla scontistica prevista dal co. 2 dell'art. 3,

che sarà effettuata sull'ultima mensilità utile di liquidazione prendendo come base imponibile l'intera produzione annuale. In caso di incapienza di fondi, i conguagli potranno essere effettuati a compensazione nel corso dell'anno sulle prestazioni erogate a favore dei residenti nella Regione Puglia, ovvero sui tetti di spesa dell'anno successivo. Resta inteso che limitatamente ai residenti in altre Regioni, il riconoscimento potrà avvenire nei limiti del volume finanziario prodotto e riconosciuto ad ogni singola struttura nel corso dell'anno 2011 decurtato del 2%.

2. Le prestazioni rese in favore di cittadini residenti al di fuori della Regione Puglia sono riconoscibili solo nel caso in cui la ASL sia posta dall'Erogatore nelle condizioni di poter esercitare il relativo addebito al competente Paese Europeo e/o Extracomunitario ovvero, attraverso la Regione Puglia, alla rispettiva Regione di residenza, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni Comunitarie e/o dai Trattati regolanti la materia e, nell'ambito nazionale, dal vigente testo unico per la regolazione tra le Regioni delle prestazioni di natura sanitaria.
3. In caso di contestazione della prestazione, l'Erogatore è tenuto a fornire alla ASL le controdeduzioni richieste, le quali, ove non ritenute motivatamente valide dall'UVARP, danno luogo all'addebito del controvalore in precedenza corrisposto.
4. Il pagamento da parte della ASL per le prestazioni rese dall'Erogatore nei confronti di residenti al di fuori della Regione avviene, fermo quant'altro disposto nel presente articolo, secondo le modalità ed i termini generali previsti nel presente contratto.

## **ART. 5**

### **Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni**

1. L'Erogatore, oltre quanto previsto dagli articoli precedenti, si obbliga ad osservare le seguenti prescrizioni e ad assicurare i seguenti adempimenti:
  - 1.1. consegna o trasmissione alla ASL, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di compimento o completamento delle prestazioni rese, della notulazione delle stesse esclusivamente mediante flusso informativo o mediante inserimento diretto delle prestazioni nel sistema informativo sanitario regionale, da realizzarsi secondo le indicazioni e le specifiche tecniche, fornite dalla Regione e dalla ASL, nel rispetto della indicazione obbligatoria del soggetto prescrittore, giusta lettera a) del punto 14 della DGR 1392/01, unitamente ai documenti originali costituiti dalle prescrizioni del medico curante che dovranno essere conformi, per essere valide ai fini amministrativi, ai disposti delle lettere b) e c) dello stesso punto di detto atto dell'Esecutivo Regionale;
  - 1.2. utilizzo dei codici delle prestazioni di cui al DM 22.7.96, così come richiamati nella D.G.R. 951/2013 e tenuto conto delle precisazioni e/o integrazioni definite dal Ministero della Sanità e dalla Regione Puglia e delle direttive applicative notificate dalla ASL all'Erogatore;
  - 1.3. erogazione delle prestazioni specialistiche previste per la branca di originario convenzionamento dell'Erogatore, come riportate negli allegati nn.1 e 3 del DM 22.7.96 ed in applicazione di quanto stabilito dalla Regione Puglia con DGR. n.3784 del 22.7.98, DGR n.3842 del 1/10/98, DGR n.141 del 2.3.99, DGR n.1392 del 5.10.00 ed eventuali successive ulteriori variazioni e/o integrazioni, non ultima, la D.G.R. n. 951/2013;
  - 1.4. esecuzione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, sanitario, infermieristico e tecnico in possesso dei titoli abilitanti, comunque sotto la diretta e

personale responsabilità del Professionista intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale o del Responsabile Sanitario della Struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi ed ulteriori, strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dalla vigente legislazione. L'Erogatore, quale intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale, nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio della prestazione erogata garantisce che la stessa è prestata sotto il controllo diretto del Professionista, o in caso di struttura, del Responsabile Sanitario della stessa, con esclusione, a tal fine, di qualsiasi forma di collaborazione con soggetti diversi, ovvero incardinati a tempo pieno in altre strutture;

- 1.5. garantire la persistenza dei requisiti strutturali, organizzativi, tecnologici in uso e non come scorte di magazzino, nei termini dichiarati sotto forma di autocertificazione nella griglia di valutazione relativa alla dotazione tecnologica di cui alla DGR 1500/2010;
  - 1.6. Ai fini dell'applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, l'erogatore si obbliga a compilare la griglia di cui alla DGR. 1500/2010, valorizzando la dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, in relazione a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività;
  - 1.7. dare, di norma, preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione;
  - 1.8. durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguate potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si impegna a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione delle proprie attività.
2. L'Erogatore, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010 è, altresì, obbligato:
    - 2.1. a conferire i dati e le informazioni necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n.2005 (Piano per la sanità elettronica della Regione Puglia), secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione. Sono fatti salvi comunque i contenuti di norme, decreti e altri provvedimenti a carattere nazionale e regionali contenenti obblighi e adempimenti in materia di flussi e obblighi informativi;
    - 2.2. ai sensi dell'art. 50 del D.L. 269/2003, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 326/2003, e successive modifiche ed integrazioni, con cadenza mensile, e comunque entro le scadenze pubblicate annualmente, all'invio telematico dei dati delle ricette al Sistema Tessera Sanitaria.
  3. Il mancato adempimento da parte dell'Erogatore degli obblighi dell'art. 50 della legge 326/03, comporta la sospensione della liquidazione delle prestazioni rese, sino alla dichiarazione dell'avvenuto adempimento ed alla relativa verifica da parte della ASL. Il comportamento reiterato di tale inadempimento sarà oggetto di valutazione ai fini delle prescrizioni previste dall'art. 27 co. 4 e 5 della l.r. n. 8/2004 e s.m.i.
  4. Al fine di allineare le anomalie afferenti il codice fiscale, l'anagrafe sanitaria e comunale, costituisce obbligo (così come già previsto dalla Legge finanziaria n.296/06) per l'Erogatore dei servizi sanitari, di richiedere e verificare i dati contenuti sulla Tessera sanitaria del cittadino.
  5. L'Erogatore si impegna ad applicare il nuovo Tariffario Regionale approvato con DGR n. 951 del 13/05/2013, senza l'applicazione della scontistica di cui all'art. 1, co. 796, lett. O, della L. 296/2006 disapplicata dalla DGR n. 1304 del 09/07/2013.

6. In caso di difformità tra importo mensilmente notulato ed importo liquidato e pagato dalla ASL, l'Erogatore, prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:
  - 6.1. richiedere e ritirare gli elaborati analitici delle liquidazioni ad esse relative e le eventuali contestazioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione, dopo i 30 giorni ed entro i 60 giorni dall'avvenuto pagamento;
  - 6.2. richiedere alla ASL, entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimano eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
  - 6.3. attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenirgli entro 60 giorni dalla richiesta. La mancata richiesta e ritiro degli elaborati entro il termine prescritto, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate.
7. L'Erogatore si obbliga a consegnare alla data di sottoscrizione dell'accordo contrattuale copia del DURC, attestante la regolare posizione previdenziale nei confronti dei propri dipendenti. nonché la certificazione, equipollente al DURC (nдр: anche ricevuta di avvenuto versamento all'ENPAM), attestante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, co. 39 della L. 23 agosto 2004, n. 243". I soggetti erogatori che non hanno l'obbligo di effettuare versamenti in favore dell'ENPAM, potranno attestare tale prerogativa autocertificando il proprio status ai sensi della DPR . 445/2000.
8. L'Erogatore si obbliga al puntuale rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni attuative emanate dal Garante per la protezione dei dati personali.
9. L'Erogatore si obbliga, in ogni caso, al rispetto delle norme, delle disposizioni attuative ivi comprese le regole tecniche nazionali e regionali in materia se ed in quanto applicabili al presente contratto.
10. La violazione reiterata delle prescrizioni ed obblighi di cui al presente accordo ovvero la violazione di altre norme e disposizioni valutate gravi dalla ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure di cui all'art. 27 della L.R. n.8/2004.
11. L'Erogatore di prestazioni di specialistiche di patologia clinica, ove intenda aprire un nuovo "centro prelievi" accanto alle prescritte autorizzazioni sanitarie da rilasciarsi a cura della competente Autorità Comunale, subordinatamente alla preventiva verifica di compatibilità da parte della Regione (co. 3 art. 8 - ter D.Lgs. 502/92), al fine di poter esercitare in quel luogo prestazioni specialistiche con oneri a carico del SSR., deve richiedere il preventivo "nulla osta" alla Azienda ASL la quale, rispetto a detto ampliamento, è tenuta compiere le valutazioni connesse a quanto disposto dal co. 4 dell'Art. 11 della L.R. 32/01 ed, in generale, rispetto a quanto normato, non ultimo dalla L. 405/01.

Ove il "nulla osta" non venga disposto, ovvero la nuova unità locale dell'Erogatore sia localizzata nell'ambito di un comune ricadente nella competenza territoriale di altro Comune diverso da quello in cui insiste la struttura, tale sede può essere impiegata esclusivamente per l'esercizio di attività in regime libero professionale.

In tal caso, l'Erogatore è tenuto a porre nella nuova sede, nel luogo del primo accesso del pubblico il seguente avviso leggibile:

**" UNITA' LOCALE AUTORIZZATA AL SOLO ESERCIZIO DI PRESTAZIONI SPECIALISTECHE IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE, CON ONERI A TOTALE CARICO DELL'ASSISTITO".**

Ove la autorizzazione comunale sia stata concessa in difetto di preventiva verifica di compatibilità da parte della Regione prevista dal D.Lgs.502/92 e successive modificazioni, fino al completamento con esito favorevole di detta procedura di accertamento, le attività di detti centri prelievi devono essere sospese, anche per quanto erogabile in regime libero professionale. E' responsabilità dell'Erogatore interessato accertare la conformità delle autorizzazioni ottenute rispetto alle prescrizioni di legge ed agli indirizzi regionali di attuazione. La violazione reiterata delle prescrizioni di cui al precedente comma e di altre valutate gravi dalla Azienda ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale.

12. L'erogatore, inteso quale struttura/soggetto aggregatore, si obbliga, nel rispetto delle prestazioni distinte per singola tipologia acquistate dalla ASL con il presente contratto, ad inoltrare alla ASL l'elenco degli esami eseguiti in house ( distinti per struttura all'interno dell'aggregazione) e l'elenco degli esami inviati in "service", unitamente alla indicazione del laboratorio/aggregazione effettuante il service. A tal fine, in caso di aggregazioni, il legale rappresentante di ogni singola struttura facente capo all'aggregazione compila l'elenco delle prestazioni eseguite in house e l'elenco degli esami inviati in "service in ottemperanza al DPR n.445/2000. Fermo restando le sanzioni previste dal DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, le dichiarazioni infedeli costituiranno motivo per l'avvio delle procedure previste dalla L.R n.9/2017 e s.m.i. L'elenco delle prestazioni in service viene allegato al presente contratto.
13. La responsabilità dell'esecuzione delle analisi e della redazione del referto è del responsabile del laboratorio che esegue le analisi. Pertanto, in caso di prestazioni effettuate in service, le stesse potranno essere anche con più referti. Il laboratorio/punto prelievo cui ha avuto accesso l'utente è responsabile dell'archiviazione del referto originale o di una copia dello stesso.
14. L'erogatore che ricorre a service deve mantenere documentazione delle analisi inviate per almeno un anno e un'aliquota del materiale biologico inviato fino al ricevimento del referto.
15. L'erogatore, non può inviare a più laboratori/aggregazioni la stessa tipologia di determinazione analitica. Inoltre, non è ammessa la triangolazione ossia che, ad esempio, il laboratorio A invia in service all'aggregazione B e quest'ultima lo invia, a sua volta, all'aggregazione C.

## **ART.6**

### **Adempimenti della ASL**

1. La ASL è tenuta a:
  - 1.1. eseguire la verifica tecnico-sanitaria delle prestazioni addebitate, sia con riferimento alla richiesta del medico prescrittore sia rispetto alla appropriatezza dei codici di prestazione utilizzati, di cui al DM 22.7.96, così come richiamati nella D.G.R. n. 951/2013 e relative indicazioni applicative emanate dal Ministero della Sanità o ulteriori indicazioni preventivamente divulgate dalla ASL;

- 1.2. fino ad accertamento completato, a sospendere il pagamento relativo a prestazioni relative a cittadini il cui accesso a prestazioni specialistiche evidenzia frequenze e tipologie che richiedono ulteriori accertamenti in materia di appropriatezza clinico- diagnostica, da compiersi anche con la collaborazione del soggetto prescrittore;
- 1.3. comunicare all'Erogante nel più breve tempo possibile e nelle forme previste per legge:
  - 1.3.1. la evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti sub b) ed eventuali altre osservazioni;
  - 1.3.2. eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo;
- 1.4. garantire il controllo e la verifica periodica dei requisiti minimi ed ulteriori di cui ai RR n. 3/2005 e n. 3/2010;
- 1.5. garantire il collegamento tra il proprio sistema informativo regionale e quello aziendale con quello dell'Erogatore, nonché le modalità tecniche per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio: la mancata osservanza sarà oggetto di valutazione del Direttore Generale.

#### **ART.7**

#### **Modalità di Pagamento e Conguagli**

1. Il pagamento delle prestazioni eseguite dall'Erogatore ai sensi del presente contratto, è regolato dal presente articolo.
2. La ASL, esperiti positivamente gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 5 e 6, provvede ad effettuare il pagamento delle competenze spettanti all'Erogatore entro 60 giorni dalla data di valida presentazione della richiesta di pagamento. Per "valida presentazione della richiesta", si intende la consegna degli originali delle ricette, compilate correttamente nella parte anagrafica relativa all'assistito e con coerente esposizione dei codici relativi alle prestazioni erogate, nonché del supporto informatico redatto secondo il tracciato record, descritto al precedente art.5.
3. La ASL predispone i pagamenti mensili, previa acquisizione del DURC, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

#### **ART. 8**

#### **Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e Norme Finali**

Le parti si danno reciprocamente atto, che il presente contratto viene concluso in attuazione della normativa Nazionale e Regionale di cui in premessa ed in ottemperanza alle precisazioni formulate dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato Permanente per la verifica dei L.E.A. nella seduta del 4/4/2014 e di seguito riportate:

**“ Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.**

**In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili” .**

**Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda alle norme del c.c.**

“Come indicato dalle note della Regione Puglia prot. n. 18216 del 17/11/23 e n. 18995 del 29/11/23, in ossequio all'ordinanza n. 4567 del 13/11/23 del Consiglio di Stato, gli effetti dell'art. 8 devono intendersi sospesi **con esclusivo riferimento a quelle strutture ricorrenti nel giudizio R.G. 1001/2023 che hanno altresì impugnato gli atti presupposti richiamati dalla suddetta ordinanza, nonché al solo fine di non pregiudicare i giudizi pendenti in materia di riorganizzazione della rete di laboratori di analisi.** Al di fuori dei confini sopraindicati, pertanto, la clausola mantiene intatta la sua efficacia.”

#### **ART. 8 - BIS**

**Dichiarazione derivanti dalla presa d'atto delle ordinanze emesse dal Consiglio di Stato n. 2267/2023, n. 2271/2023 e n. 2366/2023 - clausola risolutiva.**

Per il corrente anno 2023, in esecuzione della nota regionale prot. n. AOO\_183/PROT/14/06/2023/0008949 del 14/06/2023, si procede alla valorizzazione nelle griglie delle figure professionali ultrasettantenni, così come disposto dal Consiglio di Stato con le ordinanze n. 2267/2023, n. 2271/2023, n. 2361/2023 e n. 2366/2023. Resta inteso che, qualora dovesse interenire nel corso dell'esercizio 2023 una decisione di merito di segno contrario a quanto statuito con le citate ordinanze, si procederà alla risoluzione di tale valorizzazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Direttore Generale ASL/TA <b>Dott. Vito Gregorio Colacicco</b>	Il Professionista/ il Legale Rappresentante della <b>Struttura Erogante</b>
Data _____	Data _____

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli **Artt. : 1 (Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia ), 2 (Modalità Organizzative, Piano mensile ed annuale delle Prestazioni, Liste di Attesa, Informativa ai Cittadini), 3 (Tetto di remunerazione a tariffa intera, 4 (Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia), 5 (Obblighi, adempimenti dell' Erogatore e Sanzioni), 6 (Adempimenti della Asl) , 7 (Modalità di Pagamento e Conguagli), 8 (Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e norme finali), 8 BIS (Dichiarazione derivanti dalla presa d'atto delle ordinanze emesse dal Consiglio di Stato n.267/2023, n. 2271/2023 e n. 2366/2023 - clausola risolutiva).**

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono

Firma dell' Erogatore:

# ELENCO ESAMI

DESCRIZIONE	CODICE ASL	L. Base	MV	L. X Plus
ACIDO PIRUVICO	90.03.2	X		
ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U]	90.04.5	X		
ALBUMINA [S] - ALBUMINEMIA	90.05.1	X		
ALFA 1 FETOPROTEINA [S/La/Alb]	90.05.5	X		
ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA [S]	90.06.1	X		
ALFA 1 MICROGLOBULINA [S/U]	90.06.2	X		
ALFA 2 MACROGLOBULINA	90.06.3	X		
ALFA AMILASI [S]	90.06.4	X		
AMMONIO [P] - AMMONIEMIA	90.07.5	X		
ANGIOTENSINA II	90.08.2	X		
APOLIPOPROTEINA ALTRA	90.08.4	X		
APOLIPOPROTEINA B	90.08.5	X		
ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]	90.09.2	X		
BETA2 MICROGLOBULINA [S]	90.10.1	X		
BILIRUBINA TOTALE	90.10.4	X		
BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA	90.10.5	X		
C PEPTIDE	90.11.1	X		
C PEPTIDE: Dosaggi seriati dopo test di stimolo ( 5 )	90.11.2	X		
CALCIO TOTALE [S]	90.11.4	X		
CALCOLI E CONCREZIONI (Ricerca semiquantitativa)	90.12.1	X		
CATENE KAPPA E LAMBA [S/U] dosaggio (per ogni dosaggio)	90.12.6	X		
CHIMOTRIPSINA [Feci]	90.13.1	X		
CLORURO [S]	90.13.3	X		
COLESTEROLO HDL	90.14.1	X		
COLESTEROLO LDL	90.14.2	X		
COLESTEROLO TOTALE	90.14.3	X		
CREATINCHINASI (CPK o CK)	90.15.4	X		
CREATINCHINASI ISOENZIMI	90.16.1	X		
CREATINCHINASI ISOFORME	90.16.2	X		
CREATININA [S]	90.16.3	X		
CREATININA [dU]	90.16.3	X		
CREATININA CLEARANCE	90.16.4	X		
DESOSSIPIRIDINOLINA	90.17.6	X		
DOXEPINA	90.18.2	X		
DROGHE D'ABUSO - ANFETAMINE (U)	90.18.3	X		
DROGHE D'ABUSO - OPIACEI (U)	90.18.3	X		
DROGHE D'ABUSO - COCAINA (U)	90.18.3	X		
DROGHE D'ABUSO - CANNABINOIDI (U)	90.18.3	X		
ESTRADIOLO (E2) [S/U]	90.19.2	X		
ETANOLO	90.20.1	X		
FARMACI ANTIINFIAMMATORI 'Acetaminofene, Paracetamolo, Salicilati	90.20.4	X		
FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO (Grassi, prod. di digestione, parassiti)	90.21.3	X	X	
FECI SANGUE OCCULTO	90.21.4	X		
FERRITINA [P/(Sg)Er]	90.22.3	X		
FERRO [S]	90.22.5	X		
FOLLITROPINA (FSH) [S/U]	90.23.3	X		
FOSFATASI ALCALINA	90.23.5	X		
FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO	90.24.1	X		
FOSFATO INORGANICO [S/U/dU]	90.24.3	X		
FOSFORO	90.24.5	X		
GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U]	90.25.5	X		
GLUCOSIO (Curva da carico 3 determinazioni)	90.26.4	X		
GLUCOSIO (Curva da carico 6 determinazioni)	90.26.5	X		
GLUCOSIO [S]	90.27.1	X		

GLUCOSIO POST PRANDIALE [S]	90.27.1	X		
GLUCOSIO [dU]	90.27.1	X		
TEST DI GRAVIDANZA - GONADOTROPINA CORIONICA	90.27.3	X		
GONADOTROPINA CORIONICA (Subunità beta frazione libera)	90.27.4	X		
GONADOTROPINA CORIONICA (Subunità beta, molecola intera) (P)	90.27.5	X		
GLUTAMMATO DEIDROGENASI	90.27.6	X		
Hb - EMOGLOBINA GLICATA	90.28.1	X		
INSULINA (Curva da carico o dopo test farmacologici, max. 5)	90.28.5	X		
INSULINA [S]	90.29.1	X		
LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [S/F]	90.29.2	X		
LATTOSIO [U/Ls]	90.29.4	X		
LEUCIN AMINO PEPTIDASI (LAP) [S]	90.29.5	X		
LIPASI [S]	90.30.2	X		
LIPOPROTEINA (a)	90.30.3	X		
LIQUIDO SEMINALE ESAME MORFOLOGICO E INDICE DI FERTILITA'	90.31.4	X	X	
LIQUIDO SEMINALE PROVE DI VALUTAZIONE DELLA FERTILITA'	90.31.5	X	X	
LUTEOTROPINA (LH) [S/U]	90.32.3	X		
LUTEOTROPINA (LH) E FOLLITROPINA (FSH): Dosaggi seriati dopo GNRH o altro stimolo ( 5 )	90.32.4	X		
MAGNESIO TOTALE [S]	90.32.5	X		
LISOZIMA [S/U]	90.32.6	X		
MICROALBUMINURIA (U)	90.33.4	X		
ORMONE LATTOGENO PLACENTARE O SOMATOMAMMOTROPINA (HPL) [S]	90.34.5	X		
OMOCISTEINA [S/U]	90.34.6	X		
ORMONI: Dosaggi seriati dopo stimolo ( 5 ) ( FSH, LH, TSH, CORTISOLO)	90.35.2	X		
PARATORMONE (PTH) [S]	90.35.5	X		
PIRIDINOLINA	90.36.6	X		
POTASSIO [S]	90.37.4	X		
PREALBUMINA	90.37.6	X		
PROGESTERONE [S]	90.38.1	X		
PROLATTINA (PRL) [S]	90.38.2	X		
PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S] Incluso: Dosaggio Proteine totali	90.38.4	X		
PROTEINE TOTALI [S]	90.38.5	X		
SODIO [S]	90.40.4	X		
SOMATOMEDINA C [IGF I]	90.40.6	X		
TESTOSTERONE PLASMATICO [P]	90.41.3	X		
TIREOGLOBULINA (Tg)	90.41.5	X		
TELOPEPTIDE	90.41.7	X		
TIREOTROPINA (TSH)	90.42.1	X		
TIROXINA LIBERA (FT4)	90.42.3	X		
TRANSFERRINA (Capacità ferrolegante)	90.42.4	X		
TRANSFERRINA [S]	90.42.5	X		
TRIGLICERIDI	90.43.2	X		
TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3)	90.43.3	X		
TRIPSINA [S/U]	90.43.4	X		
ACIDO URICO - URATO [S]	90.43.5	X		
TROPONINA T	90.43.6	X		
UREA [S]	90.44.1	X		
UREA [dU]	90.44.1	X		
URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	90.44.3	X		
URINE ESAME PARZIALE (Acetone e glucosio quantitativo)	90.44.4	X		
VITAMINA D	90.44.5	X		
ANTICORPI ANTI FOSFOLIPIDI	90.49.6	X		
ANTICORPI ANTI MICROSOMI (AbTMS) O ANTI TIREOPEROSSIDASI (AbTPO)	90.51.4	X		
ANTICORPI ANTI ISTONI	90.51.6	X		
ANTICORPI ANTI JO1	90.51.7	X		
ANTICORPI ANTI Scl-70	90.53.8	X		
ANTICORPI ANTI Sm	90.53.9	X		
ANTICORPI ANTI RIBONUCLEOPROTEINE (RNA)	90.53.A	X		
ANTICORPI ANTI RIBOSOMI	90.53.B	X		
ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg)	90.54.4	X		
ANTICORPI ANTI SSA	90.54.6	X		

ANTICORPI ANTI SSB	90.54.7	X		
ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125)	90.55.1	X		
ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3)	90.55.2	X		
ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9)	90.55.3	X		
ANTIGENE CARBOIDRATICO 195 (CA 195)	90.55.4	X		
ANTIGENE CARBOIDRATICO MUCINOSO (MCA)	90.56.2	X		
ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA)	90.56.3	X		
ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA)	90.56.5	X		
ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA) FRAZIONE LIBERA	90.56.6	X		
D-DIMERO (EIA)	90.61.4	X		
D-DIMERO (Test al lattice)	90.61.5	X		
Du VARIANTE ricerca	90.61.6	X		
EMAZIE (Conteggio), EMOGLOBINA	90.62.1	X		
EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.	90.62.2	X		
EOSINOFILI (Conteggio)[Alb]	90.62.5	X		
FATTORE REUMATOIDE	90.64.2	X		
FENOTIPO Rh	90.64.4	X		
FIBRINOGENO FUNZIONALE	90.65.1	X		
GRUPPO SANGUIGNO ABO e Rh (D)	90.65.3	X		
Hb - EMOGLOBINA [Sg/La]	90.66.2	X		
IgE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: SCREENING MULTIALLERGENICO QUALITATIVO	90.68.2	X		
IgE TOTALI	90.68.3	X		
LEUCOCITI (Conteggio e formula leucocitaria microscopica) [(Sg)]	90.70.4	X		
LEUCOCITI (Conteggio) [(Sg)]	90.70.5	X		
PIASTRINE (Conteggio) [(Sg)]	90.71.3	X		
PROTEINA C REATTIVA (Quantitativa)	90.72.3	X		
RESISTENZE OSMOTICO GLOBULARI (Curva)	90.74.4	X		
TEMPO DI LISI EUGLOBULINICA	90.75.3	X		
TEMPO DI PROTROMBINA (PT)	90.75.4	X		
TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)	90.76.1	X		
TEST DI EMOLISI AL SACCAROSIO	90.76.3	X		
TEST DI FALCIZZAZIONE	90.76.4	X		
TEST DI HAM	90.76.5	X		
TEST DI KLEIHAUER (Ricerca emazie fetali)	90.77.1	X		
TINE TEST (Reazione cutanea alla turbecolina)	90.78.1	X	X	
TROPONINA I	90.82.3	X		
VALORE EMATOCRITO	90.82.4	X		
VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES)	90.82.5	X		
ANTICORPI IgG AVIDITY per Toxoplasma, Rosolia, Citomegalovirus. Per ogni determinazione.	90.83.6	X	X	
BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (Kirby Bauer)	90.85.1	X	X	
BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C.)	90.85.2	X	X	
BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI IDENTIFICAZIONE DIRETTA In materiali biologici (Agglutinazione)	90.85.4	X	X	
BATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA Nas	90.86.1	X	X	
BATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA Nas	90.86.2	X	X	
BATTERI DETERMINAZIONE CARICA MICROBICA IN LIQUIDI BIOLOGICI DIVERSI 'Misura mediante conta su piastra mediante metodi indiretti. Escluso: Conta batterica urinaria	90.86.3	X	X	
BATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA Colorazioni di routine (Gram, blu di metilene) o a fresco	90.86.4	X	X	
BATTERI POTERE ANTIBATTERICO RESIDUO IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI Saggio di inibizione della crescita	90.87.1	X	X	
BATTERI POTERE BATTERICIDA DEL SIERO SULL'ISOLATO CLINICO Saggio di inibizione della crescita	90.87.2	X	X	
CAMPYLOBACTER ANTIBIOGRAMMA	90.88.3	X	X	
CAMPYLOBACTER DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA	90.88.4	X	X	
CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (E.I.A.)	90.90.1	X	X	
CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOSSINA NELLE FECI RICERCA DIRETTA (E.I.A.)	90.91.1	X	X	
ENTEROBIUS VERMICULARIS [OSSURI] RICERCA MICROSCOPICA Nelle feci [materiale perianale] su cellophan adesivo (scotch test)	90.93.2	X	X	
ESAME COLTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni	90.93.3	X	X	

ESAME CULTURALE DELL'ESPETTORATO	90.93.3	X	X	
ESAME CULTURALE TAMPONE AURICOLARE	90.93.3	X	X	
ESAME CULTURALE TAMPONE CUTANEO	90.93.3	X	X	
ESAME CULTURALE TAMPONE OCULARE	90.93.3	X	X	
ESAME CULTURALE PUS (MATERIALE FISTOLA)	90.93.3	X	X	
ESAME CULTURALE ULCERA	90.93.3	X	X	
ESAME CULTURALE CAMPIONI APPARATO GENITOURINARIO - SECRETO URETRALE - Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni Escluso: Neisseria gonorrhoeae e Chlamydia trachomatis	90.93.4	X	X	
ESAME CULTURALE CAMPIONI APPARATO GENITOURINARIO - SECRETO VAGINALE - Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni Escluso: Neisseria gonorrhoeae e Chlamydia trachomatis	90.93.4	X	X	
ESAME CULTURALE CAMPIONI APPARATO GENITOURINARIO - COLTURA LIQUIDO SEMINALE - Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni Escluso: Neisseria gonorrhoeae e Chlamydia trachomatis	90.93.4	X	X	
ESAME CULTURALE CAMPIONI APPARATO GENITOURINARIO - COLTURA T. ENDOCERVICALE - Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni Escluso: Neisseria gonorrhoeae e Chlamydia trachomatis	90.93.4	X	X	
ESAME CULTURALE CAMPIONI APPARATO GENITOURINARIO - COLTURA T. PREPUZIALE - Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni Escluso: Neisseria gonorrhoeae e Chlamydia trachomatis	90.93.4	X	X	
ESAME CULTURALE CAMPIONI APPARATO GENITOURINARIO - COLTURA T. VULVARE - Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni Escluso: Neisseria gonorrhoeae e Chlamydia trachomatis	90.93.4	X	X	
ESAME CULTURALE TAMPONE FARINGEO - Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni Escluso: Neisseria meningitidis	90.93.5	X	X	
ESAME CULTURALE TAMPONE NASALE - Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni Escluso: Neisseria meningitidis	90.93.5	X	X	
ESAME CULTURALE DELL' URINA [URINOCOLTURA] Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. Incluso: conta batterica	90.94.2	X	X	
ESAME CULTURALE DELLE FECI [COPROCOLTURA] Ricerca Salmonelle, Shigelle e Campylobacter Escluso: E.coli enteropatogeni, Yersinia, Vibrio cholerae	90.94.3	X	X	
ESAME CULTURALE DELLE FECI RICERCA Campylobacter	90.94.3	X	X	
ESAME CULTURALE DELLE FECI - RICERCA Salmonelle	90.94.3	X	X	
ESAME CULTURALE DELLE FECI [COPROCOLTURA] - RECERCA SHIGELLE	90.94.3	X	X	
HELICOBACTER PYLORI ANTIGENE NELLE FECI RICERCA DIRETTA	90.94.6	X	X	
GIARDIA ANTIGENE NELLE FECI RICERCA DIRETTA (E.I.A.)	90.94.7	X	X	
ESAME CULTURALE SERIATO DI: URINE PRIMO MITTO, URINE MITTO INTERMEDIO, LIQUIDO PROSTATICO O SEMINALE [TEST DI STAMEY]. Compresa ricerca Micoplasmi urogenitali nel liquido prostatico o seminale. Escluso eventuale massaggio prostatico.	90.94.9	X	X	
LEGIONELLE ANTICORPI (E.I.A.)	90.95.2	X	X	
MICETI [LIEVITI] ANTIMICOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C., fino a 5 antimicotici)	90.97.3	X	X	
MICETI [LIEVITI] IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA	90.97.4	X	X	
MICETI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA	90.98.3	X	X	
MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME CULTURALE - MATERIALE ULCERA	90.98.4	X	X	
MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME CULTURALE - MATERIALE ESPETTORATO	90.98.4	X	X	
MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME CULTURALE – TAMPONE FARINGEO	90.98.4	X	X	
MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME CULTURALE – TAMPONE VULVARE	90.98.4	X	X	
MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA - CAMPIONI DIVERSI	90.98.5	X	X	
MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI RICERCA MICROSCOPICA (Ziehl-Neelsen, Kinyun, Auramina-Rodamina)	91.02.4	X	X	
MICOPLASMI UROGENITALI ESAME CULTURALE (compresa identificazione ed eventuale antibiogramma)	91.03.6	X	X	
PARASSITI [ELMINTI, PROTOZOI] NEL SANGUE ESAME MICROSCOPICO (Giemsa)	91.04.4	X	X	
PARASSITI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA MACRO E MICROSCOPICA	91.04.5	X	X	
PARASSITI INTESTINALI [ELMINTI, PROTOZOI] RICERCA MACRO E MICROSCOPICA	91.05.1	X	X	
PARASSITI INTESTINALI RICERCA MICROSCOPICA (Previa concentraz. o arricchim.)	91.05.4	X	X	
SALMONELLE ANTICORPI (E.I.A.)	91.07.2	X	X	
SALMONELLE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA E SIEROLOGICA DI GRUPPO	91.07.4	X	X	
SALMONELLE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA	91.07.5	X	X	
SALMONELLE ESAME CULTURALE NAS	91.07.6	X	X	

SALMONELLE E BRUCELLE ANTICORPI (Titolazione mediante agglutin.) [WIDAL-WRIGHT]	91.08.1	X	X
SHIGELLE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA E SIEROLOGICA	91.08.3	X	X
STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL TAMPONE VAGINALE E RETTALE ESAME COLTURALE	91.08.4	X	X
STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI ANTISTREPTOLISINA-O [T.A.S.]	91.08.5	X	X
STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI DNAsi B	91.09.1	X	X
STREPTOCOCCUS PYOGENES NEL TAMPONE OROFARINGEO ESAME COLTURALE	91.09.2	X	X
TOXOCARA ANTICORPI (E.I.A.)	91.09.3	X	X
TOXOPLASMA ANTICORPI IgG	91.09.4	X	X
TOXOPLASMA ANTICORPI IgM	91.09.4	X	X
TOXOPLASMA ANTICORPI (Titolazione mediante agglutinazione) [TEST DI FULTON]	91.09.5	X	X
TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDRL] [RPR] quantitativa	91.11.6	X	X
VIRUS ANTIGENI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA DIRETTA (Agglutinazione passiva) Adenovirus, Rotavirus, Virus dell'apparato gastroenterico	91.13.3	X	X
VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI (E.I.A.)	91.14.1	X	X
VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IgM (E.I.A.)	91.14.3	X	X
VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI IgG	91.17.1	X	X
VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI IgM	91.17.2	X	X
VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBcAg	91.17.5	X	X
VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBeAg	91.18.2	X	X
VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBsAg	91.18.3	X	X
VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBeAg	91.18.4	X	X
VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg	91.18.5	X	X
VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI	91.19.5	X	X
VIRUS EPATITE C [HCV] IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma)	91.20.1	X	X
VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI IgM	91.20.4	X	X
VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTIGENE HDVAg	91.20.5	X	X
ANTICORPI EBV-VCA IgG (S)	91.21.1	X	X
ANTICORPI EBV-VCA IgM (S)	91.21.1	X	X
VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI ETEROFILI (Test rapido)	91.21.3	X	X
VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI ETEROFILI [R. PAUL BUNNEL DAVIDSOHN]	91.21.4	X	X
VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI	91.22.4	X	X
VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma)	91.22.5	X	X
VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma)	91.23.1	X	X
VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI ANTI ANTIGENE P24 (E.I.A.)	91.23.2	X	X
VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTIGENE P24 (E.I.A.)	91.23.3	X	X
VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma)	91.23.5	X	X
VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE ANTICORPI (E.I.A.)	91.25.5	X	X
VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG	91.26.4	X	X
VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgM	91.26.4	X	X
VIRUS ROSOLIA ANTICORPI (Titolazione mediante I.H.A.)	91.26.5	X	X
YERSINIA NELLE FECE ESAME COLTURALE	91.27.5	X	X
ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test]	91.38.5	X	
PRELIEVO CITOLOGICO	91.48.4	X	
PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE	91.49.1	X	X
PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	91.49.2	X	X
PRELIEVO MICROBIOLOGICO	91.49.3	X	X
BATTERI ANAEROBI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C.)	90.84.1		X
BATTERI ANAEROBI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA	90.84.2		X
BATTERI ANAEROBI IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE NAS	90.84.3		X
BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (attività associazioni antibiotiche)	90.84.4		X
BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (attività battericida C.M.B.)	90.84.5		X
BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI IDENTIFICAZIONE DIRETTA NAS In materiali biologici (E.I.A.)	90.85.3		X
BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI IDENTIFICAZIONE DIRETTA In materiali biologici (Elettrosinresi)	90.85.5		X
BATTERI ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma)	90.85.6		X
BATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA Colorazioni speciali	90.86.5		X
BATTERI PRODOTTI METABOLICI IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI IDENTIFICAZIONE Mediante gas-cromatografia (ricerca diretta)	90.87.3		X

BORDETELLA ESAME COLTURALE	90.87.6		X	
BRUCELLE ANTICORPI INCOMPLETI (Coombs)	90.88.6		X	
BRUCELLE ANTICORPI (E.I.A.)	90.88.7		X	
CHLAMYDIE ANTICORPI (Titolazione mediante F.C.)	90.89.2		X	
CHLAMYDIE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE MICROSCOPICA (Col. Iodio, Giemsa)	90.89.3		X	
CHLAMYDIE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE (I.F.)	90.89.4		X	
CHLAMYDIE ESAME COLTURALE	90.89.5		X	
CLOSTRIDIUM DIFFICILE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA	90.90.4		X	
CLOSTRIDIUM DIFFICILE ESAME COLTURALE	90.90.5		X	
CRYPTOSPORIDIUM ANTIGENI NELLE FECI RICERCA DIRETTA (E.I.A.)	90.91.2		X	
CRYPTOSPORIDIUM ANTIGENI NELLE FECI RICERCA DIRETTA (I.F.)	90.91.3		X	
E. COLI ENTEROPATOGENI NELLE FECI ESAME COLTURALE	90.91.4		X	
E. COLI PATOGENI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA	90.91.5		X	
CORYNEBACTERIUM DIPHTERIAE ESAME COLTURALE	90.91.6		X	
E. COLI PATOGENI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA	90.92.1		X	
ENTAMOEBIA HISTOLYTICA ANTICORPI (E.I.A.)	90.92.4		X	
ENTAMOEBIA HISTOLYTICA ANTICORPI (Titolazione mediante emoagglutinazione passiva)	90.92.5		X	
ENTAMOEBIA HISTOLYTICA NELLE FECI ESAME COLTURALE (Coltura xenica)	90.93.1		X	
ESAME COLTURALE DEL SANGUE [EMOCOLTURA] Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni	90.94.1		X	
HELICOBACTER PYLORI IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE	90.94.5		X	
HELICOBACTER PYLORI UREASI NEL MATERIALE BIOPTICO (Saggio mediante prova biochimica)	90.95.1		X	
LEGIONELLE ANTICORPI (Titolazione mediante I.F.)	90.95.3		X	
LEGIONELLE IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE	90.95.4		X	
LEGIONELLE IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA DIRETTA (I.F.) (E.I.A.)	90.95.5		X	
LEGIONELLE ANTIGENE NELLE URINE	90.95.6		X	
LEISHMANIA SPP. NEL MATERIALE BIOPTICO RICERCA MICROSCOPICA (Giemsa)	90.96.2		X	
LEPTOSPIRE ANTICORPI (E.I.A.)	90.96.3		X	
LEPTOSPIRE ANTICORPI (Titolazione mediante F.C.)	90.96.4		X	
LEPTOSPIRE ANTICORPI (Titolazione mediante microagglutinazione e lisi)	90.96.5		X	
MICETI ANTICORPI (D.I.D.)	90.97.2		X	
MICETI ANTICORPI (Titolazione mediante agglutinazione)	90.97.5		X	
MICETI ANTICORPI (Titolazione mediante F.C.)	90.98.1		X	
MICETI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE MICROSCOPICA (Osservazione morfologica)	90.98.2		X	
MICETI ANTIGENI (metodi immunologici)	90.98.6		X	
MICOBATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (Met. radiometrico, almeno 3 antibiotici)	91.01.1		X	
MICOBATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (Met. tradizionale, almeno 3 antibiotici)	91.01.2		X	
MICOBATTERI ANTICORPI (E.I.A.)	91.01.3		X	
MICOBATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE (Saggio inibizione NAP met. radiometrico )	91.01.4		X	
MICOBATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA	91.01.5		X	
MICOBATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE MEDIANTE IBRIDAZIONE (Previa reazione polimerasica a catena o ibridazione diretta)	91.02.1		X	
MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME COLTURALE (Met. radiometrico)	91.02.2		X	
MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI ESAME COLTURALE (Met. tradizionale)	91.02.3		X	
MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI ESAME COLTURALE (Met. in brodo)	91.02.6		X	
MICOBATTERI RICERCA DIRETTA DA MATERIALE BIOLOGICO (Previa amplificazione acidi nucleici)	91.02.7		X	
MICOBATTERI RICERCA DIRETTA DA MATERIALE BIOLOGICO (Mediante ibridazione)	91.02.8		X	
MICOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI (Titolazione mediante I.F.)	91.03.1		X	
MICOPLASMA PNEUMONIAE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA	91.03.2		X	
MICOPLASMA PNEUMONIAE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA	91.03.3		X	
MICOPLASMA PNEUMONIAE IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI ESAME COLTURALE	91.03.4		X	
NEISSERIA MENINGITIDIS ESAME COLTURALE	91.04.1		X	
NEISSERIAE IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA	91.04.2		X	
NEISSERIAE IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA	91.04.3		X	
PARASSITI ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma)	91.04.6		X	
PARASSITI INTESTINALI [ELMINTI, PROTOZOI] RICERCA MICROSCOPICA (Col. tricromica)	91.05.2		X	
PARASSITI INTESTINALI [PROTOZOI] ESAME COLTURALE (Coltura xenica)	91.05.3		X	
PLASMODI DELLA MALARIA NEL SANGUE RICERCA MICROSCOPICA (Giemsa) Striscio sottile e goccia spessa	91.05.5		X	

PLASMODI DELLA MALARIA NEL SANGUE RICERCA DIRETTA ANTIGENI	91.05.6		X	
PLASMODIO FALCIPARUM ANTICORPI (Titolazione mediante I.F.)	91.06.1		X	
PNEUMOCISTIS CARINII NEL BRONCOLAVAGGIO ESAME MICROSCOPICO	91.06.2		X	
PNEUMOCISTIS CARINII NEL BRONCOLAVAGGIO RICERCA DIRETTA (I.F.)	91.06.3		X	
PROTOZOI IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI ESAME COLTURALE NAS - FECI	91.06.4		X	
RICKETTSIE ANTICORPI (Titolazione mediante I.F.) ogni antigene	91.06.5		X	
RICKETTSIE ANTICORPI [ANTI PROTEUS SPP.] (Titolazione mediante agglutin.) [WEIL-FELIX]	91.07.1		X	
SCHISTOSOMA ANTICORPI (Titolazione mediante emoagglutinazione passiva)	91.08.2		X	
TRICHOMONAS VAGINALIS NEL SECRETO VAGINALE ESAME COLTURALE	91.11.2		X	
VIBRIO CHOLERAEE NELLE FECI ESAME COLTURALE	91.11.3		X	
VIBRIO DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA E SIEROLOGICA	91.11.4		X	
VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE DIRETTA NAS	91.12.2		X	
VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI (Titolazione mediante F.C.)	91.12.4		X	
VIRUS ANTICORPI (Titolazione mediante F.C.) NAS	91.13.1		X	
VIRUS ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma) NAS	91.13.2		X	
VIRUS ANTIGENI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA DIRETTA (I.F.) Citomegalovirus, Herpes, Virus dell' apparato respiratorio	91.13.5		X	
VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI (Titolazione mediante F.C.)	91.14.2		X	
VIRUS CITOMEGALOVIRUS DA COLTURA IDENTIFICAZIONE MEDIANTE IBRIDAZIONE	91.14.4		X	
VIRUS CITOMEGALOVIRUS IN MATERIALI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MEDIANTE ESAME COLTURALE (Metodo rapido)	91.14.5		X	
VIRUS CITOMEGALOVIRUS NEL LATTE MATERNO E NEL TAMPONE FARINGEO ESAME COLTURALE '(Metodo tradizionale)	91.15.1		X	
VIRUS CITOMEGALOVIRUS NEL SANGUE ACIDI NUCLEICI IDENTIFICAZIONE MEDIANTE IBRIDAZIONE	91.15.2		X	
VIRUS CITOMEGALOVIRUS NEL SANGUE ESAME COLTURALE (Metodo tradizionale)	91.15.3		X	
VIRUS CITOMEGALOVIRUS NELL' URINA ESAME COLTURALE (Metodo tradizionale)	91.15.4		X	
VIRUS CITOMEGALOVIRUS NELL' URINA ACIDI NUCLEICI IDENTIFICAZIONE MEDIANTE IBRIDAZIONE	91.15.5		X	
VIRUS COXSACKIE [B1, B2, B3, B4, B5, B6] ANTICORPI (Titolazione mediante F.C.)	91.16.1		X	
VIRUS COXSACKIE [B1, B2, B3, B4, B5, B6] ANTICORPI (Titolazione mediante I.F.)	91.16.2		X	
VIRUS DA COLTURA IDENTIFICAZIONE (mediante I.F.) Citomegalovirus, Herpes, Virus dell'apparato respiratorio	91.16.3		X	
VIRUS DA COLTURA IDENTIFICAZIONE (mediante M. E.) Virus dell'apparato gastroenterico	91.16.4		X	
VIRUS DA COLTURA IDENTIFICAZIONE (mediante Neutralizzazione) Virus dell'apparato gastroenterico	91.16.5		X	
VIRUS ECHO (Titolazione mediante I.F.)	91.16.6		X	
VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI (EA o EBNA o VCA) (Titolazione mediante I.F.)	91.21.2		X	
VIRUS HERPES ANTICORPI (Titolazione mediante F.C.)	91.21.5		X	
VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV ] ANALISI QUALITATIVA DI RNA (Previa reazione polimerasica a catena)	91.22.2		X	
VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV ] ANALISI QUANTITATIVA DI RNA (Previa reazione polimerasica a catena)	91.22.3		X	
VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTIGENE P24 DA COLTURE LINFOCITARIE (E.I.A.)	91.23.4		X	
VIRUS IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE (Metodo rapido)	91.24.1		X	
VIRUS IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE (Metodo tradizionale) 'Herpes, Herpes/Varicella, Virus dell'app. gastroenterico, dell'app. respiratorio	91.24.2		X	
VIRUS MORBILLO ANTICORPI (Titolazione mediante F.C.)	91.24.5		X	
VIRUS PAROTITE ANTICORPI (Titolazione mediante F.C.)	91.25.3		X	
VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE ANTICORPI (Titolazione mediante F.C.)	91.26.2		X	
VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI (Titolazione mediante F.C.)	91.27.3		X	
YERSINIA DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA	91.27.4		X	
LITIO (S)	90.32.2			X
BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS '(Previa reazione polimerasica a catena)	90.83.4		X	X
BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE DIRETTA NAS	90.83.5		X	X
CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (mediante ibridazione)	90.90.3		X	X
VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (Previa reazione polimerasica a catena)	91.11.5		X	X
VIRUS EPATITE B [HBV] ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE (Previa reazione polimerasica a catena)	91.17.3		X	X
VIRUS EPATITE B [HBV] ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE DIRETTA	91.17.4		X	X

VIRUS EPATITE B [HBV] DNA-POLIMERASI	91.19.2		X	X
VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (Previa Retrotrascrizione-Reazione polimerasica a catena)	91.12.1		X	X
VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUALITATIVA DI HCV RNA	91.19.3		X	X
VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUANTITATIVA DI HCV RNA	91.19.4		X	X
VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA	91.20.2		X	X
ANALISI DEL DNA ED IBRIDAZIONE CON SONDA MOLECOLARE (Southern blot)	91.29.1			X
ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA 'Con reazione polimerasica a catena e elettroforesi	91.29.3			X
BORRELIA BURGENDORFERI ANTICORPI (I.F.)	90.88.1		X	X
CHLAMYDIE ANTICORPI	90.89.1		X	X
CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (I.F.)	90.90.2		X	X
GIARDIA ANTIGENE NELLE FECI RICERCA DIRETTA (I.F.)	90.94.8		X	X
TOXOPLASMA ANTICORPI (Titolazione mediante I.F.) per classe di anticorpi	91.10.1		X	X
TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (I.F.) [FTA-ABS]	91.10.3		X	X
VIRUS MORBILLO ANTICORPI (I.F.)	91.24.4		X	X
VIRUS PAROTITE ANTICORPI (I.F.)	91.25.2		X	X
VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE ANTICORPI (I.F.)	91.26.1		X	X
VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI (I.F.)	91.27.2		X	X
ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA)	90.48.1			X
ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (ANCA: P-ANCA e C-ANCA). Per ciascuna determinazione	90.48.2			X
ANTICORPI ANTI ENDOTELIO	90.48.7			X
ANTICORPI ANTI CENTROMERO (ACA)	90.48.8			X
ANTICORPI ANTI INSULA PANCREATICA (ICA)	90.50.5			X
ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA)	90.51.5			X
ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA)	90.52.1			X
ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA)	90.52.2			X
ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO (Cuore)	90.52.3			X
ANTICORPI ANTI ORGANO	90.52.5			X
ANTICORPI ANTI MITOCONDRI TIPO M2	90.52.6			X
ANTICORPI ANTI OVAIO	90.53.1			X
ANTICORPI ANTI SURRENE	90.54.3			X

Il Professionista/ il Legale Rappresentante  
della **Struttura Erogante**

Data \_\_\_\_\_